

## TITOLO V

### **DISPOSIZIONI GENITORI**

#### **Art. 92**

##### **Diritto di assemblea**

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del Testo Unico (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)
1. L'assemblea dei genitori di classe e di sezione è convocata su richiesta dei rappresentanti dei genitori del C.d.Classe/Interclasse/Intersezione.
2. L'assemblea dei genitori di Istituto si riunisce ognqualvolta lo richiede il DS, il presidente del C.I. oppure dal 5% dei genitori dell'Istituto.
3. L'assemblea dei genitori di Plesso è convocata su richiesta della metà degli insegnanti di Plesso, di 1/3 dei rappresentanti dei genitori del C.d.Classe/Interclasse/Intersezione o di 1/5 delle famiglie degli alunni del Plesso.
4. Tutti i genitori hanno diritto di riunirsi e di utilizzare i locali della scuola, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici.

#### **Art. 93**

##### **Modalità di convocazione e sede delle riunioni**

1. Per le assemblee o le riunioni dei genitori sono a disposizione le aule dell'istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni, previa autorizzazione al DS. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all'albo e con comunicazione ai singoli membri mediante avviso scritto sul diario degli alunni, almeno 5 giorni prima della data della riunione.

#### **Art. 94**

##### **Attività di volontariato**

1. Le eventuali attività di volontariato svolte dai genitori nell'ambito dei servizi offerti dalla scuola vanno preventivamente concordate col Dirigente e sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 95**

##### **Norme di comportamento**

1. I genitori, allo scopo di garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, sono tenuti a:
  - a. far rispettare, ai propri figli, l'orario di inizio e di fine delle lezioni;
  - b. evitare di sostare nelle aule e nei corridoi durante l'entrata e l'uscita da scuola degli allievi;
  - c. inoltrare eventuali richieste (comunicazioni personali, ritiro del proprio figlio/a, consegna di materiale didattico al proprio figlio/a...) al personale ausiliario che provvederà a soddisfarle tempestivamente.
  - d. evitare di presentarsi a scuola, durante l'orario di lezione, senza una motivata giustificazione, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate dal DS o da un suo delegato.
2. I genitori, o eventuali delegati, sono tenuti ad essere presenti alla fine dell'orario scolastico per prelevare i minori.
3. I genitori e/o i loro delegati al ritiro devono informare tempestivamente la scuola della impossibilità di arrivare in orario - eventualità che deve essere in ogni caso eccezionale, dal momento che l'estensione della custodia dell'alunno fino all'arrivo del genitore aggrava il servizio del personale scolastico.
4. I genitori sono tenuti a controllare quotidianamente il diario scolastico di ciascun alunno per prendere visione di eventuali annotazioni da parte degli insegnanti (ritardi, note disciplinari, richieste di colloqui); il diario deve pertanto essere tenuto, dai ragazzi, in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.
5. Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedono ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell'Istituto.
6. In caso di separazione personale o divorzio dei genitori, si dovrà comunicare alla scuola, tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede legale in merito

all'affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle modalità di ritiro dei figli dalla scuola. In mancanza di comunicazioni formali, la scuola affiderà il minore indipendentemente a ciascuno dei due genitori purché presente.

7. In caso di delega a terze persone tale delega dovrà essere firmata, in caso di separazione e divorzio, da entrambi i genitori.

## **Art. 96**

### **Responsabilità dei genitori**

1. I genitori, in riferimento ad eventuali danni causati dai loro figli a persone o cose durante le attività didattiche, sono tenuti all'eventuale risarcimento del danno.
2. In presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o di vandalismo, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto.